Spedizione in abbonamento postale

Anno 100° — Numero 18

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 23 gennaio 1959 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. 10.020 Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1958

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1958, n. 1198.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Modena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2170 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 46 è sostituito dal seguente:

« La Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali conferisce:

a) la laurea in scienze matematiche;

b) la laurea in fisica;

c) la laurea in matematica e fisica;

d) la laurea in chimica;

e) la laurea in scienze matematiche;

f) la laurea in scienze geologiche ».

Dopo l'art. 52 è inserito il seguente nuovo articolo, relativo alla istituzione del corso di laurea in scienze geologiche, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Art. 53. — La durata del corso degli studi per la laurea in scienze geologiche è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1) istituzioni di matematiche;
2) fisica sperimentale (biennale);
3) chimica generale ed inorganica con elementi di organica;
4) mineralogia;
5) geologia;
6) geologia applicata;
7) paleontologia;
8) geografia;
9) geografia fisica;
10) topografia e cartografia;
11) fisica terrestre.
12) petrografia.

Sono insegnamenti complementari:

1) chimica fisica;
2) chimica biologica;
3) zoologia;
4) botanica;
5) analisi matematica algebrica ed infinitesimale (biennale);
6) meccanica razionale con elementi di statica grafica e disegno;
7) astronomia;
8) geochimica;
9) antropologia.

Gli insegnamenti di botanica e di zoologia debbono avere indirizzo biogeografico.

L'insegnamento di « analisi matematica » sarà impartito da due professori ciascuno dei quali insegnerà alternativamente « analisi algebrica » per il primo anno ed « analisi infinitesimale » per il secondo anno: lo studente dovrà sostenere due esami distinti.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro da lui scelti fra i complementari.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1958

GRONCHI

MORO

Visto, il Guardasigilli GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1959
Atti del Governo, registro n. 116, foglio n. 17. — RELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 novembre 1958, n. 1199.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 26 luglio 1957, n. 741;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 51 è sostituito dal seguente:

« La Facoltà di lettere e filosofia conferisce la laurea in lettere, la laurea in filosofia e la laurea in lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo) ».

Dopo l'art. 53 è aggiunto il seguente nuovo articolo con il conseguente spostamento degli articoli successivi.

Corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne
(indirizzo europeo)

Art. 54. — La durata del corso degli studi per la laurea in lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo) è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1) letteratura italiana;
2) letteratura latina;
3) glottologia;
4) una lingua e letteratura straniera moderna;
5) una seconda lingua e letteratura straniera moderna;
6) filologia romanza (o germanica, o slava, o ugrofinnica);
7) storia medioevale;
8) storia moderna;
9) storia dell'arte moderna (o storia dell'arte medioevale e moderna);
10) geografia.

Sono insegnamenti complementari (quando non siano scelti come fondamentali ai su indicati numeri 4), 5) e 6):

1) lingua e letteratura francese;
2) lingua e letteratura spagnola;
3) lingua e letteratura inglese;
4) lingua e letteratura tedesca;
5) lingua e letteratura russa;
6) lingua e letteratura romena;
7) lingua e letteratura polacca;
8) lingua e letteratura ungherese;
9) filologia romanza;
10) filologia germanica;
11) filologia slava;
12) filologia ugro-finnica;
13) storia della lingua italiana;
14) storia delle tradizioni popolari;
15) storia della musica;
16) letteratura greca;
17) storia romana
18) storia greca;
19) storia dell'Europa orientale;
20) storia della filosofia;
21) letteratura anglo-americana.

Lo studente dovrà seguire i corsi e sostenere gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali dell'indirizzo prescelto e in tre altri insegnamenti da lui scelti fra i complementari dello stesso indirizzo. Uno degli insegnamenti complementari potrà essere sostituito dallo studente con una disciplina di altri corsi di studi della stessa o di diversa Facoltà.

L'insegnamento della lingua e letteratura straniera moderna, alla quale lo studente intende principalmente dedicarsi, dovrà essere seguito per tutti i quattro anni, alla fine di ciascuno dei quali egli sarà sottoposto a prove scritte di anno in anno gradualmente progressive.

Dovranno poi essere seguiti per due anni l'insegnamento della filologia a cui quella stessa prima lingua si ricollega e l'insegnamento della seconda lingua straniera moderna prescelta. Due altri insegnamenti fondamentali dovranno pure essere seguiti per un biennio. Lo studente potrà poi seguire per un biennio anche un altro insegnamento; ed in tal caso ridurre da tre a due gli insegnamenti complementari di sua scelta.

Gli esami di letteratura italiana e di letteratura latina comprendono una prova scritta preliminare.

Il preside, sentita, ove ritenga, la Facoltà, deve controllare i piani di studio presentati dagli studenti ed approvarli prima che siano resi definitivi.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali dell'indirizzo prescelto e in tutti gli altri insegnamenti compresi nel piano di studi approvato dal preside.

All'art. 55 (già 54) è aggiunto il seguente nuovo comma:

« Quelli delle materie pluriennali per il conseguimento della laurea in lingue e letterature straniere moderne sono sostenuti alla fine di ciascun anno ».

All'art. 56 (già 55) è aggiunto il seguente nuovo comma:

« La dissertazione per la laurea in lingue e letterature straniere moderne dovrà avere ad oggetto un tema riferentesi alla lingua e letteratura straniera prescelta oppure, col consenso del titolare di questa, alla filologia relativa ».

All'art. 57 (già 56) è aggiunto il seguente nuovo comma:

« Per i laureati, per gli studenti provenienti da altra Facoltà e per gli stranieri che aspirino alla laurea in lingue e letterature straniere moderne, la Facoltà si riserva di determinare caso per caso l'anno al quale saranno ammessi e gli esami da sostenere ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 novembre 1958

GRONCHI

MORO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *gennaio* 1959
Atti del Governo, registro n. 116, *foglio n.* 19. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 novembre 1958, n. **1200**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 26 luglio 1957, n. 741;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 41 è sostituito dal seguente:

« La Facoltà di lettere e filosofia conferisce:

a) la laurea in lettere;

b) la laurea in filosofia;

c) la laurea in lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo) ».

Dopo l'art. 43 è aggiunto il seguente nuovo articolo con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Art. 44. — La durata del corso degli studi per la laurea in lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo) è di quattro *anni. E' titolo di ammissione* il diploma di maturità classica

Sono insegnamenti fondamentali:

1) letteratura italiana;
2) letteratura latina;
3) glottologia;
4) una lingua e letteratura straniera moderna;
5) una seconda lingua e letteratura straniera moderna;
6) filologia romanza (o germanica, o slava o ugrofinnica);
7) storia medioevale;
8) storia moderna;
9) storia dell'arte moderna (o storia dell'arte medioevale e moderna);
10) geografia

Sono insegnamenti complementari (quando non siano scelti come fondamentali ai su indicati numeri 4), 5) e 6)):

1) lingua e letteratura francese;
2) lingua e letteratura spagnola;
3) lingua e letteratura portoghese;
4) lingua e letteratura romena;
5) lingua e letteratura inglese;
6) lingua e letteratura tedesca;
7) lingua e letteratura olandese e fiamminga;
8) lingua e letteratura scandinave;
9) lingua e letteratura russa;
10) lingua e letteratura polacca;
11) lingua e letteratura cecoslovacca;
12) lingua e letteratura serbo-croata;
13) lingua e letteratura slovena;
14) lingua e letteratura bulgara;
15) lingua e letteratura ungherese;
16) lingua e letteratura neo-greca;
17) lingua e letteratura albanese;
18) una lingua e letteratura moderna dell'Asia e dell'Africa;
19) filologia romanza;
20) filologia germanica;
21) filologia slava;
22) filologia ugro finnica;
23) letteratura anglo-americana;
24) letteratura ispano-americana;
25) letteratura brasiliana;
26) storia della lingua italiana;
27) storia della letteratura italiana moderna e contemporanea;
28) storia delle tradizioni popolari;
29) storia dell'arte medioevale;
30) storia della musica;
31) storia del teatro e dello spettacolo;
32) letteratura greca;
33) lingua e letteratura latina medioevale;
34) storia e filologia bizantina (o filologia bizantina);
35) storia romana;
36) storia greca;
37) storia dell'Europa orientale;
38) storia della filosofia;
39) storia della filosofia moderna e contemporanea;
40) filosofia del linguaggio.

Lo studente dovrà seguire i corsi e sostenere gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e in tre altri insegnamenti da lui scelti fra i complementari. Uno degli insegnamenti complementari potrà essere sostituito dallo studente con una disciplina di altri corsi di studi della stessa o di diversa Facoltà.

L'insegnamento della lingua e letteratura straniera moderna, alla quale lo studente intende principalmente dedicarsi, dovrà essere seguito per tutti i quattro anni, alla fine di ciascuno dei quali egli sarà sottoposto a prove scritte, di anno in anno gradualmente progressive.

Dovranno poi essere seguiti per due anni l'insegnamento della filologia a cui quella stessa prima lingua si ricollega e l'insegnamento della seconda lingua e letteratura straniera moderna prescelta.

Due altri insegnamenti fondamentali dovranno pure essere seguiti per un biennio. Lo studente potrà poi seguire per un biennio anche un altro insegnamento; ed in tal caso potrà ridurre da tre a due gli insegnamenti complementari di sua scelta.

Gli esami di letteratura italiana e di letteratura latina comprendono una prova scritta preliminare.

Se gli insegnamenti di storia medioevale e di storia moderna sono riuniti in un'unica cattedra, i corsi rispettivi devono essere tenuti alternativamente.

Il preside, sentita, ove ritenga, la Facoltà, deve controllare i piani di studio presentati dagli studenti ed approvarli prima che siano resi definitivi.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e in tutti gli altri insegnamenti compresi nel piano di studi approvato dal preside.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 novembre 1958

GRONCHI

MORO

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *gennaio* 1959
Atti del Governo, registro n 116, *foglio n.* 20. — RELLLVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 settembre 1958.

Nomina a membro del Consiglio superiore dei lavori pubblici del Ministro plenipotenziario di 1ª classe dott. Carlo Andrea Soardi di Sant'Antonino in sostituzione del Ministro dott. Attilio Cattani.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i propri decreti, 6 e 13 marzo 1958, con il primo dei quali si è provveduto alla composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici per il biennio 11 gennaio 1958-10 gennaio 1960 ed alla ripartizione delle attribuzioni fra le sei sezioni di detto Consesso mentre con il secondo si è proceduto all'assegnazione dei componenti alle sezioni predette ed alla Delegazione speciale per la cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale;

Vista la lettera n. 07443 del 4 settembre 1958, con la quale il Ministero degli affari esteri ha designato a far parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici il Ministro plenipotenziario di 1ª classe dott. Carlo Andrea Soardi di Sant'Antonino in sostituzione del Ministro plenipotenziario di 1ª classe dott. Attilio Cattani cui è stato conferito altro incarico all'estero;

Considerata l'opportunità di provvedere in conformità;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto il Ministro plenipotenziario di 1ª classe dott. Attilio Cattani cessa di far parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici ed in sua sostituzione è nominato membro designato di detto Consesso il Ministro plenipotenziario di 1ª classe dott Carlo Andrea Soardi di Sant'Antonino, con assegnazione alle Sezioni 4ª, 5ª e 6ª.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 23 settembre 1958

GRONCHI

TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1959
Registro n 1 Lavori pubblici, foglio n 294

(343)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 novembre 1958.

Nomina del prof. Antonio Lefebvre d'Ovidio de Clumieres a vice presidente del Consiglio superiore della marina mercantile.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 1177, relativo alla riforma del Consiglio superiore della marina mercantile;

Visto il decreto Ministeriale 1° dicembre 1956, relativo alla nomina dei componenti del Consiglio predetto, per il quadriennio 1956-1960, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1957, relativo alla nomina del presidente e del vice presidente del Consiglio medesimo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 1958, relativo alla nomina del vice presidente prof. Bruno Minoletti a presidente del Consiglio stesso;

Vista la designazione fatta ai sensi dell'art. 4 del citato decreto del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 1177, dal Consiglio superiore della marina mercantile nell'adunanza del 21 ottobre 1958;

Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile;

Decreta:

Il prof. Antonio Lefebvre d'Ovidio de Clumieres è nominato vice presidente del Consiglio superiore della marina mercantile, in sostituzione del prof. Bruno Minoletti nominato presidente.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 5 novembre 1958

GRONCHI

SPATARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1959
Registro n. 1 Marina mercantile, foglio n. 2

(330)

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1958.

Nomina del dott. Raffaele Cusmai a membro del Consiglio superiore della marina mercantile.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 1177, relativo alla riforma del Consiglio superiore della marina mercantile;

Visto il proprio decreto 1° dicembre 1956, relativo alla nomina dei componenti del Consiglio predetto, per il quadriennio 1956-1960, e successive modificazioni;

Visto il proprio decreto 18 luglio 1957, relativo alla nomina del dott. Roberto Sica a membro del Consiglio superiore della marina mercantile;

Visto il proprio decreto 26 settembre 1958, con il quale il dott. Raffaele Cusmai, direttore di divisione, è stato incaricato di reggere interinalmente la Direzione generale della pesca e del Demanio marittimo, con decorrenza dal 1° ottobre 1958, in sostituzione del dott. Roberto Sica, collocato a riposo;

Decreta:

Il dott. Raffaele Cusmai, direttore di divisione nella carriera direttiva (personale amministrativo) del Ministero della marina mercantile, preposto alla Direzione generale della pesca e del Demanio marittimo, è nominato membro del Consiglio superiore della marina mercantile, in sostituzione del dott. Roberto Sica.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 ottobre 1958

Il Ministro: SPATARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1959
Registro n 1 Marina mercantile, foglio n. 22

(331)

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1958.

Disposizioni per la denuncia all'Ente Autotrasporti Merci (E.A.M.) degli autoveicoli adibiti al trasporto di cose e per il versamento del relativo diritto di statistica per il 1959.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 19 luglio 1946, n. 39, ratificato, con modificazioni, con legge 5 gennaio 1953, n. 33;

Ritenuta la necessità di emanare, per l'anno 1959, disposizioni circa la denuncia all'Ente Autotrasporti Merci (E.A.M.) degli autoveicoli adibiti al trasporto di cose e di determinare per l'anno stesso, in relazione alle effettive spese di funzionamento del predetto Ente, la misura del diritto di statistica previsto dall'art. 5, lett. *a*), del citato decreto legislativo:

Decreta:

Art. 1.

La denuncia per l'anno 1959 all'Ente Autotrasporti Merci (E.A.M.) degli autoveicoli adibiti al trasporto di cose, di cui al successivo art. 2, deve essere effettuata, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 19 luglio 1946, n. 39, dai proprietari e detentori a qualunque titolo degli autoveicoli medesimi entro il 30 giugno 1959.

Per gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose che saranno immatricolati per la prima volta successivamente al 30 giugno 1959, la denuncia dovrà essere fatta entro il termine di 90 giorni dalla data di immatricolazione.

Art. 2.

Il diritto di statistica da corrispondersi all'E.A.M. all'atto della denuncia di cui al primo comma del precedente art. 1, ai sensi dell'art. 5, lett. *a*) del decreto legislativo 19 luglio 1946, n. 39, è stabilito nelle seguenti misure, al netto dell'I.G.E.:

a) motocarri fino a q.li 3,50 di portata ed autovetture munite di licenza di circolazione IGM/OOB e di licenza al trasporto di merci in conto proprio: L. 1000;

b) motocarri di portata superiore a q.li 3,50 e autocarri e rimorchi di portata fino a q.li 5: L. 2500;

c) autocarri e rimorchi di portata superiore a 5 q.li, veicoli trattori e semirimorchi di autoarticolati: L. 3000.

Art. 3.

Il diritto di statistica non è corrisposto per gli autoveicoli muniti di licenza di circolazione mod. IGM/OOB per uso privato, per trasporti di persone e di cose, aventi una portata massima, indicata nella licenza di circolazione, non superiore ai cinque quintali, regolati dal decreto interministeriale 4 agosto 1949, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 280 del 6 dicembre 1949.

Art. 4.

La denuncia deve essere fatta sugli appositi moduli rilasciati dagli uffici dell'E.A.M.

L'E.A.M. provvederà a rilasciare ricevuta della denuncia, nonchè a fare apposita annotazione sui documenti di circolazione.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 27 dicembre 1958

Il Ministro: ANGELINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *gennaio* 1959
Registro n. 75 *bilancio Trasporti, foglio n.* 73. — BARNABA

(332)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 7 gennaio 1959 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Edouard Grandry, Console generale del Belgio a Milano, con giurisdizione su tutta l'Italia.

(267)

MINISTERO DELLA SANITA'

Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua minerale denominata « Antica Fonte Rabbi »

Con decreto n. 686 del 15 dicembre 1958, la Società a garanzia limitata « Antica Fonte Rabbi », con sede in Rabbi (Trento), è autorizzata a continuare la libera vendita sotto il nome di « Acqua minerale Antica Fonte Rabbi », dell'acqua minerale naturale bicarbonato-alcalino-ferruginosa che sgorga dalla sorgente omonima nel Comune suddetto.

L'acqua minerale sarà venduta in bottiglie di vetro verde della capacità di due litri e di un litro contrassegnate da etichette stampate su fondo grigio chiaro, di forma rettangolare e delle dimensioni rispettivamente di cm. 25 × cm. 12 e di cm. 18 × cm. 9, divise in tre rettangoli.

Nel rettangolo mediano vi è la figura di una donna che si dissota ad una sorgente che sgorga dalla roccia, su uno sfondo alpino in colori azzurro verde e giallo, sopra in caratteri bleu è stampato il nome « Antica Fonte » e successivamente in bianco « admirandum Dei donum », sotto in caratteri bleu « Rabbi » ed in fondo « Comune di Rabbi in provincia di Trento ».

Lateralmente, nel rettangolo di sinistra sono riprodotti i risultati dell'analisi chimica fisica eseguita nel 1953 dal professor G. Bonino, direttore dell'Istituto di chimica dell'Università di Bologna, ed il giudizio del prof. M. De Chigi direttore dell'Istituto di igiene dell'Università di Padova, circa l'esame batteriologico eseguito nel 1955. In fondo, a caratteri rossi la frase « Acqua naturalmente effervescente batteriologicamente pura », e sotto sono riportati gli estremi del presente decreto di autorizzazione.

Nel rettangolo di destra figura scritto in caratteri rosso e bleu « Acqua minerale naturale - Bicarbonato alcalino ferruginosa altamente carbonica - Indicata per la sua provata azione anticatarrale, digestiva, ricostituente e per le forme di cloro-anemia - Ottima da tavola ».

Il tutto conforme agli esemplari allegati al presente decreto.

Il sistema di chiusura verrà eseguito con tappo corona in maniera da garantire una perfetta ed ermetica chiusura che possa dar luogo ad alterazioni o sofisticazioni dell'acqua minerale.

L'imbottigliamento verrà praticato nello stabilimento costruito in vicinanza della sorgente, secondo la relazione tecnica allegata alla domanda.

L'acqua verrà imbottigliata così come sgorga dalla sorgente.

(313)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Corato

Con decreto Ministeriale del 1° agosto 1957, n. 75413/8620, è stata disposta, ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a D'Oria Cataldo fu Francesco, della zona demaniale facente parte del tratturo « Barletta-Grumo », tronco di Trani e Corato, estesa mq. 4965, riportata nel catasto alle particelle n. 115/*e* del foglio di mappa n. 29 e n. 142/*r* del foglio di mappa n. 39, nonchè nella planimetria tratturale con il n. 428.

Con decreto Ministeriale in data 1° agosto 1957, n. 75414/8619, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a D'Avella Luigi fu Pasquale, della zona demaniale facente parte del tratturo « Barletta-Grumo », tronco di Trani e Corato, estesa mq. 1740, riportata nel catasto alla particella n. 107/*i* del foglio di mappa n. 19, e nella planimetria tratturale con il n. 378.

Con decreto Ministeriale in data 26 agosto 1957, n. 74985/8774, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Lotito Maria fu Cataldo, della zona demaniale facente parte del tratturo « Barletta-Grumo », tronco di Trani e Corato, estesa mq. 347, riportata nel catasto alla particella n. 76/*v* del foglio di mappa n. 46, e nella planimetria tratturale con il n. 490/*b*.

Con decreto Ministeriale in data 26 agosto 1957, n. 74986/8773, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Lotito Filomena fu Cataldo, della zona demaniale facente parte del tratturo « Barletta-Grumo », tronco di Trani e Corato, estesa mq. 347, riportata nel catasto alla particella n. 76/*u* del foglio di mappa n. 46, e nella planimetria tratturale con il n. 490/*a*.

Con decreto Ministeriale in data 19 agosto 1957, n. 75339/8759, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Giaconella Savino e Giuseppe fu Cataldo, della zona demaniale facente parte del tratturo « Barletta-Grumo », tronco di Trani e Corato, estesa mq. 640, riportata nel catasto alla particella n. 74/*a n* del foglio di mappa n. 46, e nella planimetria tratturale con il n. 456.

Con decreto Ministeriale in data 19 agosto 1957, n. 75340/8758, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Giuliano Angela fu Savino, della zona demaniale facente parte del tratturo « Barletta-Grumo », tronco di Trani e Corato, estesa mq. 294, riportata nel catasto alla particella n. 74/*a e* del foglio di mappa n. 46, e nella planimetria con il n. 449.

Con decreto Ministeriale in data 9 agosto 1957, n. 74584/8678, è stata disposta, a sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Diaferia Anna fu Marino, della zona demaniale facente parte del tratturo « Barletta-Grumo », tronco di Trani e Corato, estesa mq. 290, riportata nel catasto alla particella n. 76/*l* del foglio di mappa n. 46, e nella planimetria tratturale con il n. 479.

Con decreto Ministeriale in data 9 agosto 1957, n. 74588/8674, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione e De Benedittis Domenico fu Domenico, della zona demaniale facente parte del tratturo « Barletta-Grumo », tronco di Trani e Corato, estesa mq. 270, riportata nel catasto alla particella n. 76/*m* del foglio di mappa n. 46, e nella planimetria tratturale con il n. 480/*a*.

Con decreto Ministeriale in data 19 agosto 1957, n. 53754/9295, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Varesano Cataldo fu Giuseppe, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Barletta-Grumo », tronco di Trani e Corato, estese complessivamente mq. 1014, riportate nel catasto alle particelle numeri 78/*a m* del foglio di mappa numero 54, 6/parte del foglio di mappa numero 61, 78/*t* del foglio di mappa numero 54, 895/parte del foglio di mappa numero 61 e 859/parte del foglio di mappa n. 61, nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 546/*d*, 174/*d*, 551, 179 e 180.

Con decreto Ministeriale in data 19 agosto 1957, n. 75412/8621, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Maggiulli Grazia di Luigi, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Barletta-Grumo », tronco di Trani e Corato, estese complessivamente mq. 838, riportate nel catasto alle particelle n. 143/*i* del foglio di mappa n. 20 e n. 13/parte del foglio di mappa n. 19, nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 354/*b* e 59/*b*.

Con decreto Ministeriale in data 19 agosto 1957, n. 75351/8747, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a D'Oria Filippo fu Nunzio, della zona demaniale facente parte del tratturo « Barletta-Grumo », tronco di Trani e Corato, estesa mq. 4850, riportata nel catasto alla particella n. 144/*d* del foglio di mappa n. 38 e nella planimetria tratturale con il n. 433.

Con decreto Ministeriale in data 19 agosto 1957, n. 75354/8744, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Lotito Marco fu Cataldo, della zona demaniale facente parte del tratturo « Barletta-Grumo », tronco di Trani e Corato, estesa mq. 4940, riportata nel catasto alla particella n. 144/*g* del foglio di mappa n. 47, e nella planimetria tratturale con il n. 598.

Con decreto Ministeriale in data 7 novembre 1956, n. 64146/7019, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Tarricone Federico fu Cataldo, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Barletta-Grumo » in Trani e Corato, estese mq. 393, riportate in catasto alle particelle numeri 143/*e*, 103/*d* dei fogli di mappa numeri 19 e 20 e alla particella n. 90/parte del foglio di mappa n. 19, nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 358 e 63.

(184)

Con decreto Ministeriale in data 1° agosto 1957, numero 75436/8597, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Diasparra Savino fu Luigi, della zona demaniale facente parte del tratturo « Barletta-Grumo », tronco di Trani e Corato, estesa mq. 4820, riportata nel catasto alla particella n 144/*d*, del foglio di mappa n. 47, e nella planimetria tratturale con il n. 595.

Con decreto Ministeriale in data 19 agosto 1957, numero 74989/8770, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Strippoli Giuseppe fu Francesco, della zona demaniale facente parte del tratturo « Barletta-Grumo », tronco di Trani e Corato, estesa mq. 280, riportata nel catasto alla particella n. 144/*a n* del foglio di mappa n. 47, e nella planimetria tratturale con il n. 536.

Con decreto Ministeriale in data 9 agosto 1957, numero 53983/9294, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione ad Acella Michele fu Cataldo, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Barletta-Grumo », tronco di Trani e Corato, estese complessivamente mq. 5340, riportate nel catasto alle particelle numeri 163/*n*, 163-1/6, 164/*c* del foglio di mappa n. 55 ed alle particelle numeri 163/*o*, 163-1/7, 164/*d* dello stesso foglio di mappa n. 55, nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 641 e 642.

Con decreto Ministeriale in data 1° agosto 1957, numero 75318/8647, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Tarricone Rosa di Vincenzo, della zona demaniale facente parte del tratturo « Barletta-Grumo », tronco di Trani e Corato, estesa mq. 305, riportata nel catasto alla particella n. 76/*a, a* del foglio di mappa n. 46, e nella planimetria tratturale con il n. 483.

Con decreto Ministeriale in data 26 agosto 1957, numero 74982/8777, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Civita Crocifissa fu Francesco, della zona demaniale facente parte del tratturo « Barletta-Grumo », tronco di Trani e Corato, estesa mq. 1762, riportata nel catasto alle particelle numeri 144/*n*, 145/*n* del foglio di mappa n. 105, e nella planimetria tratturale con il n. 245/*a*.

Con decreto Ministeriale in data 26 agosto 1957, numero 74984/8775, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Lotito Giuseppe fu Cataldo, della zona demaniale facente parte del tratturo « Barletta-Grumo », tronco di Trani e Corato, estesa mq. 347, riportata nel catasto alla particella n 76/*a c*, del foglio di mappa n. 46, e nella planimetria tratturale con il n. 490/*c*.

Con decreto Ministeriale in data 25 luglio 1957, numero 4971/941, è stata disposta, *per il tratturo* « Barletta-Grumo », tronco di Trani e Corato ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927 n 2801 e 16 luglio 1936, n 1706, la sclassificazione delle seguenti zone demaniali:

a) zona estesa mq 21, riportata nel catasto alla particella n 116/parte del foglio di mappa n 11 e nella planimetria tratturale con il n 49, per alienazione al sig *Forelli Domenico* fu Luigi,

b) zona estesa mq 320, riportata nel catasto alla particella n 211/parte del foglio di mappa n. 11 e nella planimetria tratturale con il n 51, per alienazione alla signora Capogna Nicoletta di Nicola,

c) zona estesa mq. 55, *riportata nel catasto alla* particella n 213/parte del foglio di mappa n 11 e nella planimetria tratturale con il n 53, per alienazione alla signora Berardi Maria di Luigi,

d) zona estesa mq 295, riportata nel catasto alla particella n 136/parte del foglio di mappa n 11 e nella planimetria tratturale con il n 50, per alienazione *alla signora* Maldera Rosa fu Giuseppe,

e) zona estesa mq 179, riportata nel catasto alla particella n. 212/parte del foglio di mappa n 11 e nella planimetria tratturale con il n 52, per alienazione ai signori Muggeo Francesco di Vincenzo e Muggeo Rosa di Francesco:

f) zona estesa mq 36, riportata nel catasto alla particella n 258/parte del foglio di mappa n. 11 e nella planimetria tratturale con il n. 54, per alienazione al signor Misciosсia Luigi fu Giuseppe,

g) zona estesa mq 11 riportata nel catasto alla particella n 214/parte del foglio di mappa n. 11 e nella planimetria tratturale con il n 55, per alienazione al signor Sciscioli Vitantonio fu Matteo

Con decreto Ministeriale in data 1° agosto 1957, numero 75434/8599, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Venitucci Giuseppe fu Francesco, della zona demaniale facente parte del tratturo « Barletta-Grumo », tronco di Trani e Corato, estesa mq. 4320, riportata nel catasto alla particella n 164/*f* del foglio di mappa n 55 e nella planimetria tratturale con il n 614.

Con decreto Ministeriale in data 26 agosto 1957, numero 75342/8756, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n 1706, la sclassificazione, per alienazione a De Benedittis Felicia fu Domenico, della zona demaniale facente parte del tratturo « Barletta-Grumo », tronco di Trani e Corato, estesa mq. 270, riportata nel catasto alla particella n 76/*a* e del foglio di mappa n 46, e nella planimetria tratturale con il n 480/*b*

(182)

Con decreto Ministeriale in data 19 agosto 1957, numero 75363/8735, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione ad Ardito Domenico, Giovanni-Maria ed Arcangelo-Raffaele fu Francesco, della zona demaniale facente parte del tratturo « Barletta-Grumo », tronco di Trani e Corato estesa mq. 1937, riportata nel catasto alla particella n 103/*f* del foglio di mappa n. 19, e nella planimetria tratturale con il n. 360

Con decreto Ministeriale in data 9 agosto 1957, numero 75357/8741, è stata disposta a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione, a Mazzilli Rosa di Gaetano, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Barletta Grumo », tronco di Trani e Corato, estese complessivamente mq 431, riportate nel catasto alla particella n 78/*q* del foglio di mappa n. 54 ed alla particella n 892/parte del foglio di mappa n 61, nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 548 e 176

Con decreto Ministeriale in data 9 agosto 1957, numero 75358/8740, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Mazzilli Gaetano fu Luigi, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Barletta-Grumo », tronco di Trani e Corato, estese complessivamente mq. 466, riportate nel catasto alla particella n 78/*r* del foglio di mappa n 54 ed alla particella n 893/parte del foglio di mappa n. 61, nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 549 e 177.

Con decreto Ministeriale in data 19 agosto 1957, numero 74570/8692, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n 2801 e 16 luglio 1936, n 1706 la sclassificazione, per alienazione a Fabiano Lucia fu Pasquale, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Barletta-Grumo », tronco di Trani e Corato, estese complessivamente mq 955, riportate nel catasto alla particella n 75/*a a* del foglio di mappa n 46 ed alla particella n 87/parte del foglio di mappa n 61, e nella planimetria tratturale con i numeri 472 e 114

Con decreto Ministeriale in data 9 agosto 1957, numero 74576/8686, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Di Gioia Giuseppe fu Luigi, della zona demaniale facente parte del tratturo « Barletta-Grumo », tronco di Trani e Corato, estesa mq 5170, riportata nel catasto alla particella n 80/*g* del foglio di mappa n 54, e nella planimetria tratturale con il n 630.

Con decreto Ministeriale in data 9 agosto 1957, numero 75362/8736, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Di Gioia Michele fu Pasquale, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Barletta-Grumo », tronco di Trani e Corato, estese complessivamente mq 266, riportate nel catasto alle particelle n 78/*s* del foglio di mappa n 54 e n 894/parte del foglio di mappa n. 61, e nella planimetria tratturale con i numeri 550 e 178

Con decreto Ministeriale in data 9 agosto 1957, numero 75270/8567, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Fiore Teresa fu Mariano, delle zone demaniali facenti parte dei tratturo « Barletta-Grumo », tronco di Trani e Corato, estese complessivamente mq 1385 riportate nel catasto alle particelle numeri 107/*g* e 28/parte del foglio di mappa n 19, e nella planimetria tratturale con i numeri 376 e 70.

Con decreto Ministeriale in data 1° agosto 1957, numero 74580/8682, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n 2801 e 16 luglio 1936, n 1706 la sclassificazione, per alienazione a D'Introne Vincenzo di Felice, della zona demaniale facente parte del tratturo « Barletta-Grumo » tronco di Trani e Corato, estesa mq 200 riportata nel catasto terreni alla particella n 144/*l* del foglio di mappa n 47, e nella planimetria tratturale con il n. 522.

Con decreto Ministeriale in data 1° agosto 1957, numero 74581/8681, è stata disposta, a sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n 2801 e 16 luglio 1936, n 1706, la sclassificazione, per alienazione a Tota Francesco fu Cataldo, della zona demaniale facente parte del tratturo « Barletta-Grumo », tronco di Trani e Corato, estesa mq 290, riportata nel catasto alla particella n. 76/*i* del foglio di mappa n. 46, e nella planimetria tratturale con il n. 478.

Con decreto Ministeriale in data 1° agosto 1957, numero 74582/8680, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n 1706, la sclassificazione, per alienazione a Di Tommaso Antonio fu Savino, della zona demaniale facente parte del tratturo « Barletta-Grumo », tronco di Trani e Corato, estesa mq 5130, riportata nel catasto alla particella n. 78/*e*, del foglio di mappa n 54, e nella planimetria tratturale con il n. 614.

Con decreto Ministeriale in data 1° agosto 1957, numero 74583/8679, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n 1706, la sclassificazione, per alienazione a Di Chiara Annunziata fu Cataldo, della zona demaniale facente parte del tratturo « Barletta-Grumo », tronco di Trani e Corato, estesa mq 530, riportata nel catasto alla particella n 76/*o* del foglio di mappa n 46, e nella planimetria tratturale con il n. 482

Con decreto Ministeriale *in* data 25 luglio 1957, *numero* 2967/845, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n 2801 e 16 luglio 1936, n 1706, la sclassificazione, per alienazione a Costanziello Cristoforo fu Luigi, della zona demaniale facente parte del tratturo « Barletta-Grumo », tronco di Trani e Corato, estesa mq 4590, riportata nel catasto alla particella *n* 163/*e del* foglio di mappa *n* 55, e nella planimetria tratturale con il n. 634.

(183)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione delle indennità e interessi dovuti per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria. (Riliquidazione)

Con decreti Ministeriali in data 26 novembre 1958, sono state definitivamente determinate, ai sensi dell art 4, comma secondo e seguenti, della legge 15 marzo 1956, n 156, le indennità per i terreni espropriati nei confronti delle ditte di cui all'unito elenco vistato e trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila, in forza dei decreti Presidenziali a fianco di ciascuna indicati

Le predette indennità, al netto degli importi precedentemente liquidati ai sensi dell'art. 4, comma primo, della citata legge n 156, vengono corrisposte, unitamente ai relativi interessi, in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n 841, con gli arrotondamenti di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Cassa di risparmio di Calabria - sede di Cosenza, e saranno svincolati dal competente Tribunale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n 230 e 1 della della legge 21 marzo 1953, n 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156

L'avviso di cui all'art 5, primo comma, della legge 15 marzo 1956, n 156, concernente la determinazione delle predette indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 14 ottobre 1958, n. 249 del 15 ottobre 1958, n. 250 del 16 ottobre 1958, n 252 del 18 ottobre 1958 e n 254 del 20 ottobre 1958

Numero d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Comune di ubicazione dei terreni espropriati	Decreto Presidenziale di espropriazione N.	Decreto Presidenziale di espropriazione Data	Gazzetta Ufficiale N.	Gazzetta Ufficiale Data	Decreto Ministeriale liquidazione indennità Data 26-11-58 N.	Registrazione alla Corte dei conti Data	Reg.Ag. N.	Reg.Ag. Foglio	Ammontare lordo indennità riliquidata Lire	Precedente liquidazione indennità Decreto Ministeriale Gazz. Uff. (avviso) N.	Precedente liquidazione indennità Decreto Ministeriale Gazz. Uff. (avviso) Data	Ammontare arrotondato indennità Lire	Ammontare arrotondato differenza indennità dovuta (capitale nominale) Lire	Ammontare arrotondato interessi (capitale nominale) Lire
	Opera per la valorizzazione della Sila															
1	BERLINGIERI Aurora fu Annibale	Serra Pedace	888	30- 8-51	211 s. o. 2	14- 9-51	5049/2953	27-12-58	21	91	3.120.821	2158/62 173	8- 5-57 13- 7-57	1.575.000	1.545.000	995.000
2	BERLINGIERI Aurora fu Annibale	Terravecchia	1443	18-12-51	299 s. o. 2	31-12-51	5050/2954	27-12-58	21	93	10.211.536	3476/1380 18	29- 0-57 23- 1-58	4.375.000	5.835.000	3.155.000
3	COMPAGNA Francesco di Piero	Corigliano Calabro	1393	27-11-51	297 s. o.	28-12-51	5051/2955	27-12-58	21	94	22.940.757	3818/1722 85	30- 1-58 9- 4-58	8.280.000	14.660.000	4.640.000 (conguaglio)
4	COMPAGNA Francesco di Piero	Corigliano Calabro	1441	18-12-51	299 s. o. 2	31-12-51	5052/2956	27-12-58	21	95	25.529.379	3819/1723 85	30- 1-58 9- 4-58	7.685.000	17.840.000	5.640.000 (conguaglio)
5	COMPAGNA Piero fu Francesco	Corigliano Calabro	701	15- 7-51	195 s. o.	27- 8-51	5053/2957	27-12-58	21	97	21.551.903	3820/1724 85	30- 1-58 9- 4-58	4 695.000	16 855.000	5.635.000 (conguaglio)
6	RIZZUTI Antonio fu Natale	Villapiana	1466	24-12-51	299 s. o. 3	31-12-51	5054/2958	27-12-58	21	98	7.876.970	3064/968 285	31- 8-57 19-11-57	2.470.000	5.405 000	1.710.000 (conguaglio)

Roma, addì 10 gennaio 1959

Visto p il Ministro DAIO

(208)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 17

Corso dei cambi del 22 gennaio 1959 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	—	622,30	622,28	622,15	622 —	622,55	622,20	622,80	622,70	622,50
$ Can.	—	643 —	643 —	643 —	642,90	643 —	643 —	643,55	643,75	643 —
Fr Sv.	—	144,40	144,40	144,34	144,40	144,50	144,31	144,50	144,47	144,40
Kr D.	—	90,17	90,20	90,135	90,15	90,20	90,10	90,25	90,23	90,20
Kr N.	—	87,25	87,28	87,265	87,20	87,28	87,20	87,32	87,31	87,25
Kr Sv.	—	120,27	120,30	120,29	120,30	120,34	120,28	120,35	120,34	120,25
Fol	—	165,06	165,08	165,09	165,15	165,14	165,05	165,20	165,15	165,05
Fr B	—	12,445	12,45	12,45125	12,49	12,43	12,4475	12,47	12,45	12,443
Fr Fr.	—	126,89	126,90	126,93	126,90	126,96	126,90	127 —	126,97	126,90
Lst	—	1746,75	1746,875	1746,75	1746,50	1747 —	1746,625	1748 —	1747,70	1746,80
Dm occ	—	148,97	148,98	148,96	148,95	149,03	148,945	149,07	149,05	149 —
Scell Aust	—	24 —	24 —	24 —	24 —	24 —	24 —	24,03	24,02	24,01

Media dei titoli del 22 gennaio 1959

Rendita 3,50 % 1906	71,10
Id 3,50 % 1902	70 —
Id 5 % 1935	99 65
Redimibile 3,50 % 1934	87,575
Id 3,50 % (Ricostruzione)	82,65
Id 5 % (Ricostruzione)	95,25
Id 5 % (Riforma fondiaria)	92 425
Id 5 % 1936	99,35
Id 5 % (Città di Trieste)	92 50
Id 5 % (Beni Esteri)	92,525

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	104,525
Id 5 % (» 1° aprile 1960)	101,375
Id 5 % (» 1° gennaio 1961)	100,50
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	100,125
Id 5 % (» 1° gennaio 1963)	100 —
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	99,95
Id 5 % (» 1° aprile 1965)	99,95
Id 5 % (» 1° aprile 1966)	99,975
Id 5 % (» 1° gennaio 1968)	99,75

Il Contabile del Portafoglio dello Stato. ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 22 gennaio 1959

1 Dollaro USA	622,175
1 Dollaro canadese	643 —
1 Franco svizzero	144,325
1 Corona danese	90,117
1 Corona norvegese	87,232
1 Corona svedese	120,285
1 Fiorino olandese	165,07
1 Franco belga	12 449
100 Franchi francesi	126,915
1 Lira sterlina	1746,687
1 Marco germanico	148,952
1 Scellino austriaco	24 —

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione e smarrimento dei marchi d'identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati tre marchi d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Vaghiera Daniele, già esercente in Valenza Po, via dei Sarmati n 5

Giusta dichiarazione resa e sottoscritta, ai sensi dell'art 7 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n 678, dal sig Vaghiera Daniele, titolare della stessa ditta, tre marchi sono stati smarriti

Tali marchi erano contrassegnati col n 515-AL.

(252)

REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto legge n 17;

Visto il decreto del Prefetto di Bolzano del 18 giugno 1938, n 926 R/Gab. con cui alla signora Klotz Maria in Gelmi nata a Colsano il 24 dicembre 1895 venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Carli,

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 28 agosto 1958 dalla signora Carli Maria in Gelmi in atto residente a Sarentino;

Ritenuto che le ragioni addotte dalla richiedente sono risultate attendibili e consigliano pertanto l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato,

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n 67602/38435/19,

Visto l'art 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n 5,

Visto il decreto n 12978/Gab del 20 ottobre 1958, con cui il Commissario del Governo delega al Vice commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del Prefetto di Bolzano del 18 giugno 1938, n 926 R/Gab, è revocato a decorrere dalla data del presente decreto

Per effetto di tale revoca il cognome della signora Carli Maria in Gelmi nata a Colsano il 24 dicembre 1895 e residente a Sarentino viene ripristinato nella forma tedesca di Klotz.

Il sindaco del comune di Sarentino provvederà alla notifica del presente decreto all'interessata a termini del paragrafo 6° comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 4° e 5°, delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 31 dicembre 1958

Il Vice commissario del Governo
PUGLISI

(75)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per titoli ad un posto di direttore straordinario nella carriera direttiva degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica per la direzione dell'Istituto sperimentale talassografico di Taranto.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,

Visto il regio decreto 25 novembre 1929, n. 2226, recante provvedimenti per le Stazioni sperimentali agrarie convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1930, n. 951,

Visto il regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, sulla riorganizzazione dei servizi e la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste,

Visti la legge 31 luglio 1954, n. 625 e il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1955, n. 450 sull'ordinamento degli Istituti sperimentali talassografici;

Visto il regolamento organico per il personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, approvato con il regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1825, e modificato con i regi decreti 2 marzo 1933, n. 318, e 27 giugno 1937, n. 1334,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, contenente norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 contenente il regolamento di esecuzione delle norme concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,

Vista la deliberazione in data 29 gennaio 1958, con la quale il Consiglio di amministrazione dell'Istituto sperimentale talassografico di Taranto ha espresso la necessità di provvedere alla copertura, mediante concorso pubblico, del posto di direttore dell'Istituto stesso;

Sentito il parere del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste espresso nella riunione del 6 giugno 1958;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di direttore straordinario nella carriera direttiva degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica di cui al quadro 15 annesso al testo unico citato nelle premesse.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite di età

Art 2

Il vincitore del concorso sarà preposto alla direzione dell'Istituto sperimentale talassografico di Taranto e potrà essere promosso ordinario al termine del terzo anno solare di effettivo ed ininterrotto servizio, in base a giudizio sulla sua operosità scientifica, reso da una Commissione composta nel modo stabilito dall'art. 306, secondo comma, del precitato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art 3

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere cittadini italiani Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) aver sempre tenuto buona condotta e essere fisicamente idonei all'impiego,

c) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare

d) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico,

e) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica Amministrazione o decaduti da un impiego statale per i motivi indicati all'art 127 lettera *d*) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3

Tali requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 4.

Coloro che intendono partecipare al concorso devono far pervenire a questo Ministero - Direzione generale del personale Divisione 6ª, la domanda su carta da bollo da L 200 entro il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Non saranno accolte le domande pervenute, per qualsiasi causa, oltre detto termine

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda.

1) il proprio cognome e nome;

2) il concorso al quale chiedono di essere ammessi;

3) il luogo e la data di nascita,

4) di essere cittadini italiani o titolo di equiparazione,

5) il Comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti o i motivi della mancata iscrizione,

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari,

7) di non aver riportato condanne penali o le eventuali condanne riportate

Coloro i quali siano stati impiegati presso una pubblica Amministrazione dovranno dichiarare di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione o dispensa dal servizio ovvero di decadenza dall'impiego per i motivi di cui all'art 127 lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3;

8) la propria residenza e il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Le firme del notaio o del segretario non sono soggette a legalizzazione.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio

Alla domanda dovranno essere allegati:

1) esposizione in carta semplice, in sei copie, dell'operosità scientifica ed eventualmente didattica del candidato;

2) elenco in carta semplice, in sei copie, dei titoli e delle pubblicazioni che si presentano per il concorso;

3) titoli (compreso quello di studio) e le pubblicazioni

Le pubblicazioni da presentare possibilmente in sei esemplari, opportunamente sfogliate, possono essere inviate separatamente dalla domanda allegandovi l'elenco di esse in sei copie ed indicando sui pacchi che le contengono, il cognome e il nome del candidato e il concorso a cui si riferiscono.

Non si accettano che lavori pubblicati, e solo in via eccezionale, i candidati sono autorizzati a presentare, in luogo di pubblicazioni, e limitatamente a un solo lavoro, bozze di stampa o copie dattiloscritte, purchè redatte nella definitiva stesura, pronte per la stampa Di detto lavoro dovranno essere prodotte sei copie, delle quali una resta acquisita agli atti del Ministero.

Fra i titoli saranno tenuti in particolare conto quelli che attestino nel concorrente l'attitudine e la preparazione agli studi e alle ricerche nei campi particolari dei quali si occupa il suddetto Istituto sperimentale talassografico.

Non saranno ammessi al concorso coloro che faranno pervenire le domande e i titoli oltre il termine stabilito dal presente art 4, anche se le domande e i titoli siano stati presentati in tempo utile alle autorità locali o agli uffici postali e ferroviari, nè saranno accettate, dopo il medesimo termine, pubblicazioni o parte di esse.

I soli documenti attestanti titoli professionali, di cui alle lettere che seguono potranno essere inviati separatamente dalla domanda, ma non oltre, comunque, il trentesimo giorno dalla data della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito:

a) i mutilati e gli invalidi di guerra ed i mutilati e gli invalidi, militari e civili per fatto di guerra e categorie assimilate, quale che sia la categoria di pensione di cui godono; la prescritta dichiarazione della competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, oppure il certificato mod 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della relativa pensione,

b) i mutilati e gli invalidi per servizio il mod 69-*ter*, di cui al decreto Ministeriale 23 marzo 1948, rilasciato dall'Amministrazione centrale al cui servizio hanno contratto l'invalidità oppure il decreto di concessione della pensione

Dai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dovrà risultare oltre la categoria di pensione cui gli invalidi sono ascritti anche la voce dell'invalidità da cui sono stati colpiti quando non si tratti di pensioni delle prime otto categorie;

c) gli ex combattenti militari o militarizzati e categorie assimilate; la prescritta dichiarazione integrativa munita di bollo da L. 100, rilasciata dalle competenti autorità militari in originale o in copia notarile dell'originale o in copia fotografica autenticata con il bollo dell'Ente che ha rilasciato l'originale e la firma del comandante dell'Ente stesso

Per i combattenti ed assimilati dell'ultima guerra la dichiarazione integrativa dovrà essere in data posteriore al 21 marzo 1948;

d) gli addetti civili alle operazioni di bonifica di campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi, apposito certificato in carta bollata da L 100 rilasciato dal Ministero della difesa ai sensi dell'art. 3 del decreto Presidenziale 17 marzo 1949, n. 212;

e) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione in carta bollata da L 100 rilasciata dal prefetto della Provincia di residenza;

f) i profughi: una attestazione in bollo da L. 100 del prefetto della Provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, del Prefetto di Roma

Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato rilasciato a suo tempo dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

g) gli orfani dei caduti in guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate: un certificato del competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto,

h) gli orfani dei caduti per servizio: un certificato in bollo da L. 100 del competente ufficio del lavoro e della massima occupazione·

i) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate ed i figli dei mutilati ed invalidi per servizio un certificato in bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, legalizzato dal prefetto attestante anche la categoria di pensione di cui fruisce il genitore;

l) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra: l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

m) le madri le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate, e dei caduti per servizio: un certificato in carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco di residenza e legalizzato dal prefetto;

n) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio per non meno di un anno presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e quelli che hanno prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato un certificato in tal senso rilasciato su carta bollata da L. 100 dall'Amministrazione di dipendenza; Amministrazion

o) i coniugati nonchè i vedovi con prole: lo stato di famiglia in bollo da L 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto.

Non è consentito di far riferimento a documenti e pubblicazioni che siano stati presentati al Ministero o ad altre Amministrazioni.

Art. 5.

Il vincitore del concorso dovrà far pervenire al Ministero, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data della lettera con la quale gli verrà fatto apposito invito, i sottoelencati documenti:

1) estratto dell'atto di nascita in bollo da L. 100 rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine e legalizzato dal presidente del Tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un cetrificato dell'autorità consolare;

2) certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza e legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano, ai fini del presente decreto, coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

3) certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza e legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario su carta da bollo da L. 200, da rilasciarsi dal segretario della Procura del Tribunale e legalizzato dal procuratore,

5) certificato su carta da bollo da L 100, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, da cui risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione fisica, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

La firma del medico provinciale dovrà essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalle superiori autorità militari e quella dell'ufficiale sanitario dal sindaco, la cui firma dovrà a sua volta essere legalizzata dal prefetto.

L'Amministrazione potrà, eventualmente, sottoporre i candidati alla visita di un medico di sua fiducia. I candidati mutilati o invalidi di guerra e assimilati — in qualunque categoria rientri l'invalidità — produrranno il certificato medico di cui alle disposizioni degli articoli 14, n 3 e 15 del regio decreto 29 gennaio 1922, n 92, rilasciato esclusivamente dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza o da un suo delegato, con l'autenticazione della firma da parte del sindaco e con la legalizzazione del prefetto. In esso sarà contenuta, l'indicazione della natura e del grado di invalidità e la esatta descrizione delle condizioni dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, nonchè la dichiarazione che l'invalido non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla sicurezza dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo all'impiego cui aspira;

6) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) con marche da bollo da L 200 sul primo foglio e da L 100 sugli intercalari, ovvero foglio di congedo illimitato.

Per i candidati che non hanno prestato servizio militare certificato di esito di leva su carta da bollo da L 100 debitamente legalizzato.

Per comprovare la qualità di combattente dovrà essere presentato, oltre la predetta copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare annotata delle benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa per i servizi prestati in zona di operazioni e per il tempo trascorso in prigionia.

Art. 6

Il concorso sarà giudicato in base ai titoli e ai documenti presentati da ciascun candidato da una Commissione nominata ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n 686.

A parità di merito saranno osservate le norme contenute nell'art 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n 3, circa la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione

Roma, addì 4 agosto 1958

Il Ministro · FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1958
Registro n 19 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 132. — PALADINI

(77)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Concorso per l'ammissione di novecento allievi al corso allievi sottufficiali dell'Arma dei carabinieri

1. — E' indetto un concorso per l'ammissione di novecento allievi al corso allievi sottufficiali dell'Arma dei carabinieri

Il corso avrà inizio il 1° ottobre 1959 e avrà la durata di due anni per i candidati di cui alle lettere *a)* e *b)* e di un anno per quelli di cui alla lettera *c)*.

I posti messi a concorso sono così ripartiti:

a) quattrocentocinquanta per i giovani che non abbiano concorso alla leva — di terra o di mare — oppure, se arruolati, si trovino in congedo illimitato provvisorio in attesa della chiamata alle armi o in congedo illimitato. I giovani alle armi nelle Forze armate possono partecipare al concorso, col benestare del comando del Corpo, se sono nelle condizioni di poter ottenere il congedo prima dell'inizio del corso. Coloro che alla data dello svolgimento del tema risultassero incorpo-

rati nell'Arma per arruolamento ordinario, saranno compresi nell'aliquota di cui alla lettera b),

b) centocinquanta per i militari in servizio nell'Arma (appuntati, carabinieri e allievi carabinieri),

c) trecento per i militari in servizio nell'Arma (appuntati e carabinieri).

Per quanto concerne le condizioni di arruolamento, il titolo minimo di studio, i limiti di età, i requisiti fisici, il periodo di servizio d'istituto, la durata della ferma, il premio di arruolamento e le modalità del concorso valgono le disposizioni contenute nell'allegato manifesto.

2. — I comandi di legione dell'Arma dei carabinieri, che riceveranno le domande corredate dei documenti di cui al n. 5 dell'allegato manifesto, accertato il possesso, da parte degli aspiranti, dei necessari requisiti fisici, morali e di famiglia e la regolarità dei documenti, inoltreranno al Comando della Scuola sottufficiali carabinieri in Firenze le domande e i documenti stessi — unendovi anche il prescritto attestato di idoneità morale — per l'esame da parte della Commissione di cui all'art 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n 588

3 — All'accertamento dei requisiti fisici di cui al n 2, lettera c) e n 12, lettera b) dell allegato manifesto, dovranno provvedere i comandi di legione, mediante Commissione composta dal comandante della legione, presidente, dall'ufficiale medico dirigente il servizio sanitario della legione stessa, membro, e da un ufficiale inferiore della legione, membro e segretario

Tale Commissione redigerà, per ogni candidato, apposito verbale nel quale il giudizio di idoneità, da riferirsi al complesso dei requisiti fisici voluti, dovrà essere eventualmente integrato con la specifica annotazione « di molta prestanza fisica » qualora il candidato presenti tale caratteristica: ciò ai fini di cui al n 7, lettera c), dell'allegato manifesto.

4 — I concorrenti non alle armi aspiranti al corso biennale 1959-1961 saranno sottoposti, all'atto della presentazione alla Scuola sottufficiali (battaglione Moncalieri), a nuova visita da parte di un Collegio medico composto di due ufficiali superiori medici e di un ufficiale inferiore medico

I militari dell'Arma aspiranti ai corsi annuale (1959-1960) e biennale (1959-1961) saranno sottoposti a visita da parte dello stesso Collegio medico soltanto per accertare se presentano infermità invalidanti in atto.

Il giudizio del predetto Collegio medico è definitivo.

5 — I concorrenti, ammessi al corso, lo frequenteranno secondo le norme del regolamento interno per la Scuola sottufficiali parzialmente riportate nell'allegato manifesto.

I Comuni provvederanno alla sollecita affissione del manifesto

Il Ministro SEGNI

Concorso a novecento posti di allievo sottufficiale dell'Arma dei carabinieri (corso biennale 1959-1961 e corso annuale 1959-1960)

1 — E' indetto un concorso per l'ammissione di novecento allievi al primo anno del 12° corso allievi sottufficiali presso la Scuola sottufficiali carabinieri (distaccamento di Moncalieri) ed al corso annuale presso la Scuola sottufficiali carabinieri in Firenze.

Il corso avrà inizio il 1° ottobre 1959 e avrà la durata di due anni per i candidati di cui alle lettere a) e b) e di un anno per quelli di cui alla lettera c), secondo i programmi stabiliti dal Comando generale dell'Arma

I posti messi a concorso sono devoluti, come per legge

a) quattrocentocinquanta ai giovani che non abbiano concorso alla leva — di terra o di mare — oppure, se arruolati, si trovino in congedo illimitato provvisorio in attesa della chiamata alle armi o in congedo illimitato I giovani alle armi nelle Forze armate possono partecipare al concorso, col benestare del comando di Corpo, se sono in condizioni di poter ottenere il congedo prima dell'inizio del corso. Coloro che, alla data dello svolgimento del tema, risultassero incorporati nell'Arma per arruolamento ordinario, saranno compresi nell'aliquota di cui alla lettera b),

b) centocinquanta ai militari in servizio nell'Arma (appuntati, carabinieri e allievi carabinieri),

c) trecento ai militari in servizio nell'Arma (appuntati e carabinieri)

I posti eventualmente rimasti scoperti nell'aliquota di cui alla lettera a) — per deficienza di candidati dichiarati idonei — saranno destinati in aumento alle aliquote di cui alle lettere b) e c) in ragione proprorzionale, mentre quelli eventualmente rimasti scoperti nell'aliquota di cui alla lettera b) saranno destinati in aumento all'aliquota di cui alla lettera c) e viceversa

Norme e requisiti per i concorrenti non alle armi

2 — Possono partecipare al concorso per i posti di cui alla lettera a) del n 1 i giovani che:

a) siano cittadini italiani,

b) siano celibi o vedovi senza prole;

c) siano riconosciuti fisicamente idonei a incondizionato servizio militare ed esenti da ogni sintomo che possa far sospettare precedenti morbosi o malattie nervose o ledenti le facoltà mentali, abbiano statura non inferiore a m 1,70 e perimetro toracico non inferiore a cm. 85. Tale idoneità verrà accertata da apposita Commissione, presso i comandi di legione competenti a istruire le domande di ammissione al corso

I concorrenti, giudicati non idonei da della Commissione, potranno essere ammessi — con riserva — a loro richiesta, allo svolgimento del tema In caso di esito favorevole, saranno sottoposti alla visita definitiva da parte del Collegio medico presso il battaglione di Moncalieri, previsto dal n. 5 del bando di concorso,

d) non abbiano concorso alla leva — di terra o di mare — o, se arruolati, si trovino in congedo illimitato provvisorio in attesa della chiamata alle armi o in congedo illimitato o se incorporati nelle Forze armate ritengano di poter ottenere il congedo prima dell'inizio del corso,

e) abbiano, se minori, il consenso del genitore esercente la patria potestà o del tutore, per contrarre l'arruolamento volontario nell'Esercito.

Non occorre tale consenso per coloro che abbiano già concorso alla leva e siano stati arruolati.

f) siano in possesso dei requisiti richiesti da uno speciale « attestato di idoneità morale », da rilasciarsi da comandi dell'Arma retti da ufficiale o da maresciallo maggiore c s, competenti per territorio, in base alle norme generali vigenti per l'arruolamento nell'Arma dei carabinieri;

g) abbiano, alla data dell'inizio del corso, compiuto il 18° anno di età e non superato il 22°. Tale limite massimo di età e elevato a 28 anni per i concorrenti che hanno già prestato o prestino servizio nelle Forze armate e si trovino in congedo illimitato o saranno collocati in congedo prima dell'inizio del corso, qualunque sia il grado da loro rivestito,

h) posseggano come titolo minimo di studio la licenza di scuola media inferiore (scuola media unica, scuola di avviamento professionale con corsi triennali ad indirizzo industriale, commerciale, agrario o marinaro e scuola statale d'arte)

3 — La domanda di ammissione al concorso — redatta su carta da bollo da L 100 ed indirizzata al Comando generale dell'Arma dei carabinieri — dovrà essere spedita a cura degli interessati, a mezzo posta raccomandata, entro e non oltre la data del 25 gennaio 1959 al Comando della legione carabinieri nel cui territorio gli stessi hanno domicilio.

La data di spedizione della domanda è stabilita — in caso di contestazione — dal modulo ricevuta della raccomandata rilasciata dal competente ufficio postale

Le domande spedite posteriormente alla data suindicata saranno archiviate

4. — La domanda dovrà essere compilata nel seguente modo:

Al Comando generale dell'Arma dei carabinieri
ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome) nato a . . . . .
il . . . . domiciliato a . . .
(provincia di . . . . .) via . . . .
n. . . appartenente al distretto militare di . . . .
chiede di essere ammesso al concorso per il primo anno del 12° corso biennale allievi sottufficiali presso la Scuola sottufficiali.

E' in possesso del seguente titolo di studio . . . .
Dichiara di consentire senza riserva a tutto ciò che è stabilito nella notificazione di concorso.

Allega i seguenti documenti:
. . . .

(Firma)
. . . .

Il concorrente può, tuttavia, nella domanda fare riserva di presentare in un secondo momento i documenti — tutti o alcuni — indicati nel successivo n. 5.

5. — A corredo della domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti: essi devono essere presentati, dai candidati, che ne abbiano fatto riserva, entro e non oltre il termine del 25 febbraio 1959:

a) estratto dell'atto di nascita su carta legale;

b) certificato di stato libero su carta legale e rilasciato in data non anteriore a tre mesi alla data di presentazione della domanda.

I vedovi senza prole dovranno allegare invece lo stato di famiglia, su carta legale;

c) atto di assenso del genitore esercente la patria potestà o del tutore, solo nel caso che l'aspirante non abbia superato la minore età e salva l'eccezione di cui al n. 2, lettera *c*);

d) dichiarazione con la quale il concorrente che abbia conseguito gradi militari nelle Forze armate rinunci ai gradi stessi, per ottenere l'ammissione al corso quale allievo carabiniere. Tale rinuncia avrà effetto soltanto in caso di ammissione al corso e sarà priva di effetto — a decorrere dalla data d'invio in congedo — se, prima di aver conseguito la nomina a carabiniere, il candidato fosse, per qualsiasi motivo, rinviato in congedo;

e) titolo di studio in originale, o in copia autentica notarile debitamente legalizzata. In sostituzione potrà essere allegato un certificato in carta da bollo rilasciato dal capo dell'istituto sempre quando in tale documento sia esplicitamente annotato che esso ha, a tutti gli effetti, lo stesso valore del diploma. I diplomi e i certificati rilasciati da istituti pareggiati o legalmente riconosciuti dovranno essere legalizzati dal provveditore agli studi.

Dal documento prodotto dovrà risultare il punto o la classifica riportata in ciascuna materia.

I candidati che ritengano di poter conseguire il prescritto titolo di studio nella sessione estiva di esami dell'anno scolastico 1958-1959 o che non fossero in grado, per motivi vari, di allegare il titolo di studio alla domanda, potranno esprimere riserva di presentarlo non oltre il 15 luglio 1959 nella intesa che, non facendolo pervenire entro tale data al Comando della legione competente, la loro domanda sarà archiviata.

Qualora, per circostanze dipendenti dalla guerra non sia possibile produrre in tutto o in parte la documentazione prescritta, gli interessati dovranno allegare alla domanda un atto notorio giudiziale dal quale risultino le complete generalità, il luogo e la data di nascita, lo stato di celibe o di vedovo senza prole, gli eventuali precedenti penali, nonchè la condotta tenuta nel luogo di ultima residenza.

Tale atto dev'essere corredato della dichiarazione della avvenuta distruzione degli atti d'ufficio per le circostanze di guerra di cui sopra, rilasciata dal sindaco competente.

Dovranno in ogni caso essere allegati alla domanda i documenti di cui alle lettere *c*), *d*) e *e*).

I concorrenti dichiarati « poveri » possono produrre in esenzione dal bollo i documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) purchè alleghino alla domanda l'attestato di indigenza rilasciato dall'autorità di pubblica sicurezza.

La presentazione dell'estratto dell'atto di nascita e del certificato attestante lo stato libero può essere sostituita con la esibizione della carta di identità in conformità delle disposizioni contenute nel decreto Presidenziale 2 agosto 1957, n. 678. In tal caso, peraltro, i concorrenti dovranno presentarsi personalmente al segretario comunale o ad una delle autorità previste dall'art. 5 del citato decreto Presidenziale.

I seguenti documenti saranno, invece, richiesti d'ufficio dai Comandi di legione competenti per territorio e allegati alle domande dei concorrenti, ai sensi dello stesso decreto Presidenziale:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato penale generale;

3) certificato di buona condotta;

4) copia del foglio matricolare, se il concorrente abbia prestato servizio militare nelle Forze armate;

5) il nulla osta rilasciato dal competente comando di distretto militare o capitaneria di porto per i candidati che avendo concorso rispettivamente alla leva di terra o di mare con la classe 1939 o classi precedenti, siano stati precettati ed arruolati di leva e si trovino nella posizione di congedo illimitato in attesa di chiamata alle armi.

6. — I concorrenti dovranno sostenere un esame scritto, consistente nello svolgimento di un tema di italiano — a scelta — fra due che saranno assegnati dal Comando generale dell'Arma.

Il tema sarà svolto presso i comandi che saranno stabiliti a suo tempo dal Comando generale dell'Arma, dalle ore 8 alle ore 13 del 6 maggio 1959.

7. — Per i concorrenti che abbiano riportato nella prova scritta un punto non inferiore a 10/20, l'apposita Commissione istituita presso la Scuola sottufficiali, dopo aver provveduto alla revisione dei temi, procederà alla compilazione della graduatoria di merito in base:

a) al punto riportato nello svolgimento del tema;

b) al punto (eventuale) da attribuirsi in rapporto al titolo di studio superiore a quello minimo richiesto (un ventesimo di punto per ciascun anno di studio successivo);

c) al punto da attribuirsi eventualmente in rapporto alla prestanza fisica (e cioè 1/20 di punto, soltanto a coloro che siano stati classificati di « molta prestanza fisica »).

A parità di punteggio:

se i candidati sono in possesso dello stesso titolo di studio, l'ordine di precedenza nella graduatoria sarà determinato dalla media aritmetica dei voti riportati negli esami relativi al titolo di studio presentato;

se i candidati sono in possesso di titolo di studio superiore a quello minimo richiesto, l'ordine di precedenza sarà determinato dal grado del titolo di studio presentato.

Per il valore da attribuire alle classifiche contenute nei certificati dei titoli di studio nei quali non sia indicato il punto riportato in ciascuna materia, è stabilito che alla classifica di « sufficiente » corrisponde, nelle singole materie, il voto di 6/10, a quella di « buono » il voto di 7/10 ed a quella di « ottimo » il voto di 8/10.

8. — I concorrenti ammessi a frequentare il corso avranno la qualifica di allievi carabinieri e saranno vincolati alla ferma di tre anni. Essi riceveranno un premio di arruolamento per l'ammontare di L. 6000 che verrà corrisposto in due quote e precisamente:

duemila lire, all'atto dell'ammissione al primo anno di corso;

quattromila lire, all'atto dell'ammissione al secondo anno di corso.

9. — Per i viaggi dal luogo di residenza alla sede del comando di legione, presso cui dovranno subire la visita medica, ed a quella del Comando presso cui dovranno sostenere la prova scritta di esame e rispettivi viaggi di ritorno, i candidati saranno provvisti, a cura dei comandi di stazione dell'Arma, delle richieste di viaggio a tariffa militare (modello *B*), con spese però a loro carico.

10. — Al termine del primo anno di corso, gli allievi che avranno conseguito la sufficienza in attitudine militare e professionale saranno nominati carabinieri e ammessi agli esami per la promozione al secondo anno di corso.

Gli allievi che non avranno superato gli esami per la promozione al secondo anno di corso, potranno ripetere il primo anno una sola volta.

Gli allievi che per non aver riportato la sufficienza in attitudine militare e professionale, non saranno ammessi agli esami per la promozione al secondo anno di corso, potranno, se giudicati meritevoli, conseguire la promozione a carabiniere e continuare a prestare servizio nell'Arma con tale grado, rimanendo vincolati alla ferma triennale contratta. Se giudicati non meritevoli, ovvero se, pure essendo stati giudicati meritevoli, non desiderino rimanere in servizio nel l'Arma dei carabinieri saranno senz'altro prosciolti dalla ferma triennale per seguire le sorti della loro classe di leva.

Quando per motivi indipendenti dalla loro volontà restassero assenti dalle lezioni per un numero di giorni superiore a novanta saranno inviati ad una legione allievi per completarvi il periodo di istruzione e, a domanda, potranno, poi, essere ammessi a frequentare il successivo corso, senza essere considerati ripetenti, ma senza diritto ad anzianità arretrata in caso di nomina a vicebrigadiere.

Ove non gradissero essere avviati ad una legione allievi protranno chiedere il proscioglimento della ferma. In tal caso saranno avviati ai distretti di appartenenza per seguire la sorte della rispettiva classe di leva.

Uguali norme valgono per coloro che per gli stessi motivi non potessero fruire nè della prima nè della seconda sessione di esami di fine corso.

Qualora il numero delle assenze raggiunga i sessanta giorni, ma non superi i novanta gli allievi sottufficiali potranno chiedere di essere esonerati dagli esami di fine corso e di essere rimandati a frequentare il corso successivo, senza essere considerati ripetenti, ma senza diritto ad anzianità arretrata in caso di nomina a vicebrigadiere.

11 — Gli allievi che al termine del secondo anno di corso non avranno superato gli esami per la nomina a vicebrigadiere, potranno ripeterlo una sola volta, e soltanto nel caso che non abbiano già ripetuto il primo anno del corso

Qualora invece non intendano ripetere il secondo anno di corso, rimarranno in servizio col grado di carabiniere e con la ferma triennale contratta

Al termine del corso, consentendolo le vacanze organiche coloro che avranno superato gli esami, conseguiranno la nomina a vicebrigadiere in data 1° agosto 1961, se idonei alla prima sessione, e 1° ottobre 1961, se idonei alla seconda sessione

Norme e requisiti per i concorrenti militari in servizio nell'Arma aspiranti al corso biennale 1959-1961

12. — Possono partecipare al concorso per i posti di cui alla lettera *b*) del n 1 gli appuntati, i carabinieri e gli allievi carabinieri che.

a) non abbiano superato, alla data d'inizio del corso, il 28° anno di età,

b) siano riconosciuti esenti da infermità invalidanti in atto

A tale accertamento provvederà una apposita Commissione presso i comandi di Corpo da cui gli interessati dipendono. I militari giudicati non idonei potranno essere ammessi, a loro richiesta, allo svolgimento del tema — con riserva — e in caso di esito favorevole saranno sottoposti alla visita medica definitiva da parte del Collegio medico presso il battaglione di Moncalieri,

c) posseggano come titolo minimo di studio la licenza di scuola media inferiore (scuola media unica, scuola di avviamento professionale con corsi triennali ad indirizzo industriale, commerciale, agrario o marinaro e scuola statale d'arte).

13. — La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L 100, da inoltrare tramite gerarchico, dovrà essere presentata al comando del reparto cui i candidati appartengono, non oltre il 31 gennaio 1959

Alla domanda stessa gli interessati dovranno allegare il titolo di studio in originale o in copia autentica notarile debitamente legalizzata In sostituzione potrà essere allegato un certificato in carta da bollo rilasciato dal capo dell'istituto sempre quando in tale documento sia esplicitamente annotato che esso ha, a tutti gli effetti, lo stesso valore del diploma I diplomi e i certificati rilasciati da istituti parificati o legalmente riconosciuti dovranno essere legalizzati dal provveditore agli studi.

Dal documento prodotto dovrà risultare il punto o la classifica riportata in ciascuna materia

I candidati che ritengano di poter conseguire il prescritto titolo di studio nella sessione estiva di esame dell'anno scolastico 1958-1959 o che non fossero in grado, per motivi vari, di allegare il titolo di studio alla domanda, potranno esprimere riserva di presentarlo non oltre il 15 luglio 1959 nella intesa che, non facendolo pervenire entro tale data al comando di legione competente, la loro domanda sarà archiviata.

14 — Per lo svolgimento della prova scritta di esame, per la revisione dei temi e per la compilazione della graduatoria di merito, valgono le norme stabilite nei numeri 6 e 7 del presente manifesto.

15 — I militari ammessi al corso lo frequenteranno secondo le norme prescritte nei numeri 10 e 11 del presente manifesto, conservando, però per tutta la durata del corso il grado rivestito all'atto dell'ammissione

Quelli che per qualsiasi motivo dovessero cessare dalla qualifica di « allievo sottufficiale » saranno fatti rientrare alla legione di provenienza

Al termine del corso, consentendolo le vacanze organiche, coloro che avranno superato gli esami, conseguiranno la nomina a vicebrigadiere in data 1° agosto 1961, se idonei alla prima sessione e 1° ottobre 1961, se idonei alla seconda sessione

Norme e requisiti per i militari in servizio nell'Arma aspiranti all'ammissione al corso annuale 1959 1960

16 — Il concorso per i posti di cui alla lettera *c*) del n 1 è per esami Possono parteciparvi gli appuntati e i carabinieri che

a) non abbiano superato il 30° anno di età alla data d'inizio del corso,

b) abbiano prestato, alla stessa data, almeno un anno di effettivo servizio d'istituto presso le stazioni

A tale servizio è da considerarsi equipollente quello prestato in reparti mobilitati, battaglioni mobili, nuclei mobili o autocarrati, reparti paracadutisti, gruppo squadroni territoriale, reparti autoportati o motoblindati dislocati in Somalia, nuclei interprovinciali di Pubblica sicurezza della Sicilia, o alle dipendenze del soppresso Comando forze repressione banditismo,

c) emergano, a giudizio del rispettivo comandante di Corpo, per contegno e capacità professionale

17 — Nel computo del periodo di servizio di cui al precedente n 16, lettera *b*) dovrà essere comunque detratto il tempo trascorso dal concorrente:

in licenza (escluse le licenze brevi ed ordinarie e quelle concesse per infermità dipendenti da causa di servizio);

in luoghi di cura per infermità non dipendenti da causa di servizio;

in cariche speciali (scrivano, piantone, portalettere, telefonista, ecc.) e in tutti quegli altri impieghi che non abbiano stretta attinenza con il servizio d'istituto.

18 — Gli esami consistono.

a) nello svolgimento di un tema di italiano — a scelta — fra due che saranno assegnati dal Comando generale,

b) in una prova orale di cultura generale,

c) in una prova orale su istruzioni e regolamenti.

I programmi delle materie di cui alle lettere *b*) e *c*) e la durata delle rispettive prove di esami sono stabiliti nella XI dispensa del Bollettino ufficiale dei carabinieri, anno 1946

19 — La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 100, e diretta ai Comandi di Corpo, dovrà essere presentata al Comando del reparto di appartenenza non oltre il 15 gennaio 1959.

20. — I concorrenti ammessi agli esami svolgeranno il tema dalle ore 8 alle ore 13 del giorno 4 marzo 1959 presso i Comandi che saranno stabiliti a suo tempo dal Comando generale dell'Arma.

21 — I temi saranno sottoposti ad un primo vaglio presso i Comandi di Corpo da parte delle Commissioni previste dall'art 10 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n 588, quindi l'apposita Commissione presso la Scuola sottufficiali procederà, per i temi giudicati sufficienti dalle predette Commissioni, all'assegnazione di un punto da 0 a 20 e, per i concorrenti che riporteranno un punto non inferiore a 10/20 alla compilazione della graduatoria di merito valutando i precedenti di carriera e le benemerenze militari e civili come segue

a) due punti per ogni medaglia d'argento al valor militare o al valor civile o per ogni promozione straordinaria per merito di guerra,

b) un punto per ogni medaglia di bronzo al valor militare o per ogni croce di guerra al valor militare o medaglia di bronzo al valor civile,

c) mezzo punto per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di campagna di guerra o per ogni encomio solenne, attestato di benemerenza o promozione straordinaria per benemerenze d'istituto,

d) mezzo punto per ogni periodo di tre mesi o frazione superiore a tre mesi di partecipazione alla guerra di liberazione, sia nelle unità regolari delle Forze armate, sia nelle formazioni partigiane,

e) un punto a ciascun aspirante avente il grado di appuntato,

f) due punti per i provenienti dai sottufficiali delle altre armi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio o in congedo,

g) un terzo di punto per ciascuno degli anni di effettivo servizio compiuto sia da carabiniere che da appuntato

I servizi prestati per un periodo inferiore a un anno saranno calcolati soltanto se superiori a sei mesi Nel computo del servizio prestato sarà considerato quale servizio effettivo anche il tempo trascorso dagli aspiranti in licenze brevi ed ordinarie e quello passato in luoghi di cura o in licenza di convalescenza per infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio

A parità di merito sarà data la precedenza all'aspirante avente il grado più elevato. a parità di grado prevarrà la maggiore anzianità di servizio.

22. — Alle prove orali saranno, secondo l'ordine di precedenza determinato dalla graduatoria di cui al precedente n 21, ammessi senz'altro i primi trecento concorrenti.

23. — Coloro che supereranno anche tali prove saranno ammessi a frequentare il corso che avrà la durata di otto mesi, più un mese di esperimento presso stazioni territoriali.

24. — Al termine del corso, consentendolo le vacanze organiche, gli allievi sottufficiali conseguiranno la nomina a vice brigadiere in data 1° agosto 1960, se idonei alla prima sessione di esami, e 1° ottobre 1960, se idonei alla seconda sessione.

Gli allievi sottufficiali che per malattie sofferte o per altre cause indipendenti dalla loro volontà siano rimasti assenti dalle lezioni per un periodo, anche non continuativo, superiore ai novanta giorni, saranno esclusi dagli esami di fine corso e rimandati, a domanda, al corso successivo senza essere considerati ripetenti, ma senza diritto ad anzianità arretrata in caso di nomina a vicebrigadiere.

Lo stesso dicasi per coloro che per gli stessi motivi non potessero sostenere gli esami nè di prima e nè di seconda sessione.

Qualora il numero delle assenze raggiunga i sessanta giorni, ma non superi i novanta, gli allievi sottufficiali possono chiedere di essere esonerati dagli esami di fine corso e rimandati a frequentare il corso successivo, senza essere considerati ripetenti, ma senza diritto ad anzianità arretrata in caso di nomina a vicebrigadiere.

Avvertenze

I concorrenti non alle armi aspiranti al corso biennale, compresi in graduatoria nel numero dei posti messi a concorso, saranno sottoposti a nuova visita medica di accertamento definitivo, presso la Scuola sottufficiali (battaglione di Moncalieri), da parte del Collegio medico previsto dal n. 5 del bando di concorso.

Anche i militari aspiranti ai corsi annuale e biennale saranno sottoposti a visita da parte dello stesso Collegio medico onde accertare se presentano infermità invalidanti in atto.

In conseguenza di tale visita, i dichiarati «non idonei» saranno senz'altro esclusi dal corso.

I candidati non alle armi all'atto della presentazione ai Comandi di legione per l'accertamento dei requisiti fisici ed ai Comandi che saranno a suo tempo indicati per lo svolgimento della prova scritta, nonchè all'atto dell'arruolamento dovranno esibire uno dei seguenti documenti di identificazione, dei quali non sia scaduta la validità:

carta di identità di cui all'art. 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

passaporto (per i provenienti dall'estero),

tessera postale,

licenza di porto d'armi;

libretto ferroviario (per gli impiegati dello Stato),

patente automobilistica;

tessera universitaria.

Gli appuntati e i carabinieri dovranno esibire la tessera personale di riconoscimento, mentre gli allievi carabinieri dovranno esibire uno dei documenti prescritti per i candidati non alle armi.

Roma, addì 19 novembre 1958

Il Ministro SEGNI

(217)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Sostituzione di un componente la Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami a tre posti di assistente in prova nel ruolo del personale tecnico delle Stazioni sperimentali per l'industria (Stazione sperimentale del vetro, in Venezia-Murano).

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto Ministeriale 3 novembre 1958, registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1958, registro n. 5 Industria e commercio, foglio n. 126, con il quale veniva nominata la Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami a tre posti di assistente in prova nel ruolo del personale tecnico delle Stazioni sperimentali per l'industria (Stazione sperimentale del vetro, in Venezia-Murano);

Considerata la necessità di procedere, per sopraggiunti impedimenti, alla sostituzione del prof. Giovanni Jacini, direttore della Stazione sperimentale per l'industria degli olii e dei grassi in Milano, componente la Commissione predetta;

Decreta:

Articolo unico

Il prof. Enrico Simoncini, direttore della Stazione sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti in Napoli, è nominato membro della Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami a tre posti di assistente in prova nel ruolo del personale tecnico delle Stazioni sperimentali per l'industria (Stazione sperimentale del vetro in Venezia-Murano) in sostituzione del prof. Giovanni Jacini.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 gennaio 1959

Il Ministro BO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1959
Registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 34

(314)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MATERA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Matera

IL MEDICO PROVINCIALE DI MATERA

Visto il decreto n. 30150-3/S del 30 settembre 1958 del Prefetto di Matera, con il quale sono stati nominati gli ufficiali sanitari dei comuni di Grassano, Tursi e Colobraro a seguito dell'espletamento del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti in Provincia al 30 novembre 1957;

Considerato che il posto di ufficiale sanitario di Colobraro è rimasto vacante a seguito della rinuncia del vincitore dottor Ragni Giorgio nonchè alla rinuncia dei dottori Taddonio Tommaso e Meliota Oronzo, che seguono immediatamente il vincitore nella graduatoria;

Ritenuto che il dott. Onorati Emilio, ha diritto all'assegnazione del posto in parola;

Visti gli articoli 36, 37 e 38 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e gli articoli 24 e 25 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Onorati Emilio è nominato ufficiale sanitario del comune di Colobraro, per un biennio di esperimento, al termine del quale sarà provveduto alla nomina definitiva o alla dimissione.

Il predetto sanitario dovrà assumere servizio entro il 30 gennaio 1959 e nel caso di mancata assunzione alla detta data, senza giustificato motivo, sarà dichiarato rinunziatario.

Il dott. Onorati dovrà prestare la promessa di cui all'art. 38 del testo unico delle leggi sanitarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Matera, addì 7 gennaio 1959

Il medico provinciale: SEGRETO

(194)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.